



REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA E DELLA DIREZIONE REGIONALE
DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA

Parte I – Assemblea regionale

Art. 1

L'assemblea regionale è composta dai membri eletti con le modalità previste dall'art.22 dello Statuto.

Art. 2

L'assemblea è presieduta dal suo presidente, eletto ai sensi del comma 3 dell'art.22 dello Statuto. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono svolte dal componente più anziano dell'ufficio di presidenza.

Art.3

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da non più di 5 componenti eletti nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere e sulla base dei risultati per l'elezione dell'assemblea.

Art. 4

L'Assemblea si riunisce ordinariamente in seduta plenaria, ma può articolarsi in commissioni permanenti o temporanee per l'esame di singoli argomenti.

Art. 5

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni, salvo che non sia diversamente previsto dallo Statuto, vengono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il numero legale viene dichiarato dal presidente all'inizio della seduta. Si procede alla verifica del numero legale ogni qualvolta lo richieda un componente dell'assemblea, in caso di votazioni.

Art. 6

Il presidente dichiara aperte e chiuse le sedute dell'assemblea regionale, regola il dibattito, indice le votazioni sugli argomenti sottoposti all'assemblea, dispone la verifica dei membri dell'ufficio di presidenza o di almeno due scrutatori nominati, allo scopo, dal presidente e ne proclama i risultati.

Art. 7

Le convocazioni dell'assemblea vengono effettuate con preavviso minimo di 8 giorni, ridotto in caso di urgenza motivata.

Art. 8

Le sedute sono pubbliche. Il presidente può decidere la non pubblicità delle sedute quando gli argomenti da discutere siano particolarmente riservati o riguardino singole persone.



Art. 9

I documenti da sottoporre all'esame dell'assemblea debbono essere, di norma, preventivamente inviati a tutti i componenti.

Art.10

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese. Il voto è segreto qualora la deliberazione riguardi singole persone.

Art.11

L'Assemblea può dichiarare la decadenza dei componenti che siano stati assenti, non giustificati, per almeno tre sedute consecutive. In questo caso viene surrogato, quale componente dell'assemblea, il primo dei non eletti della medesima lista rispettando il genere.

Art.12

L'assemblea è convocata dal presidente tutte le volte che è richiesta dal segretario regionale, ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi.

L'ordine del giorno è stabilito dal segretario regionale, di concerto con il presidente dell'assemblea che provvede alla convocazione non oltre 48 ore dalla richiesta.

In via straordinaria, se lo richiedono un quinto dei componenti, l'assemblea è convocata dal Presidente entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia nella convocazione provvede l'ufficio di presidenza.

Art.13

Istanze e mozioni, presentate dai componenti dell'assemblea sono raccolte dall'ufficio di presidenza, che ne dispone ordinariamente l'inclusione nell'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione delle stesse.

Quando si tratti di fatti di particolare rilevanza istanze e mozioni possono essere messe in discussione e ad approvazione nella stessa seduta in cui sono state presentate.

Art.14

Di ogni seduta dell'assemblea viene redatto un processo verbale a cura di un componente l'ufficio di presidenza all'uopo incaricato dal presidente. Il presidente mette a disposizione il verbale per la consultazione entro cinque giorni dalla seduta.

Parte II – Direzione

Art.15

La Direzione regionale è convocata dal segretario regionale ogniqualvolta la ritenga necessario o, in via straordinaria, quando lo richieda un quinto dei componenti l'organismo, entro 10 giorni dalla richiesta.

Per il funzionamento della direzione si applicano le norme previste per l'assemblea negli articoli precedenti.